



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

Polizia locale.

ORDINANZA DEL SINDACO N° 167 DEL 03-09-2021

Oggetto:	CERIMONIA ACCOGLIENZA ATLETA PARA OLIMPICA TOKIO AMBRA SABATINI, DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO E LATTINE
-----------------	---

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO che martedì 07 settembre 2021 avrà luogo in Porto Ercole una cerimonia di accoglienza per l'atleta para olimpica Ambra Sabatini, di ritorno da Tokio dopo la finale alla quale dovrà partecipare, manifestazione che potrebbe richiamare un discreto numero di spettatori;

CONSIDERATO che il piano di safety depositato dall'Ing. Giacomo Egidi e redatto per conto dell'Amministrazione Comunale di Monte Argentario prevede, nei provvedimenti a favore della sicurezza, il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che in precedenti simili manifestazioni si è osservato che bottiglie e involucri di vetro sono stati usati come armi di offesa e, comunque, usati in modo improprio, oltre ad essere abbandonati e frantumati sul suolo pubblico;

CONSIDERATO che il comportamento sopra descritto provoca un danno all'immagine del Promontorio Argentario con la necessità di prevenire e contrastare tali situazioni di degrado e sciatteria;

RITENUTO di dover emettere durante lo svolgimento degli spettacoli sopra indicati un divieto di vendita di bevande ed alimenti forniti in bottiglie di vetro;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017;

VISTE le Direttive del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19-06-2017 e del 28-07-2017;

VISTO il D.L. n. 105 del 23-07-2021 “Nota informativa sulle misure per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, e le altre disposizioni emanate al fine di fronteggiare il contagio da COVID 19;

VISTI gli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 152 del 03-04-2006 che detta “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”;

VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

ORDINA

A tutte le attività commerciali di Porto Ercole del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine nella giornata di martedì 07 settembre 2021, dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

E’ inoltre vietato il possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro e lattine nelle vie di Porto Ercole interessate dalla manifestazione indicata in premessa, più precisamente Piazza Roma, Via della Marina, Via S. Sebastiano, Viale Caravaggio (tratto Via della Costa – Via S. Paolo della Croce), e Via Italia.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in relazione al TUEL n. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 689/81.

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. Toscana nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Francesco Borghini